

Deliberazione della Giunta Regionale 30 agosto 2024, n. 3-128

Legge regionale n. 2/2009, articolo 5, comma 2. D.G.R. n. 89-13029 del 30 dicembre 2009. Individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano nel Comune di Crissolo (CN)



Seduta N° 10

Adunanza 30 AGOSTO 2024

Il giorno 30 del mese di agosto duemilaventiquattro alle ore 13:07 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 3-128/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 2/2009, articolo 5, comma 2. D.G.R. n. 89-13029 del 30 dicembre 2009. Individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano nel Comune di Crissolo (CN)

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- l'articolo 5 della legge regionale 26 dicembre 2009, n. 2 e s.m.i.: *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”* disciplina il procedimento per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, recependo l'attribuzione alle Regioni della competenza in materia, stabilita all'articolo 4 del D.Lgs. n. 40 del 28 febbraio 2021;

- con DGR n. 89-13029 del 30 dicembre 2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili, individuando, nel *“Settore Sport”* dell'allora Direzione *“Cultura, Turismo e Sport”*, attualmente Direzione *“Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport”*, Settore *“Sport e Tempo Libero”*, la struttura regionale cui spetta il procedimento finalizzato all'approvazione delle istanze di individuazione delle Aree sciabili proposte dai Comuni ed istituendo, a supporto del Settore, un Gruppo Tecnico regionale per le Aree sciabili proposte dai Comuni.

Preso atto che il Comune di Crissolo (CN), con nota acquisita agli atti con il prot. n. 5273/A2106B del 22 marzo 2024, ha presentato istanza di approvazione delle Aree Sciabili, trasmettendo la Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 6 marzo 2024, corredata della documentazione tecnica riportata nell'allegato *“A – Scheda tecnica di dettaglio”* ed agli atti della Direzione regionale *“Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport”*, Settore *“Sport e Tempo Libero”*.

Dato atto che il Gruppo Tecnico regionale per le Aree sciabili, di cui alla sopra citata DGR n. 89-13029 del 30 dicembre 2009, riunitosi nella seduta del 22 aprile 2024, il cui verbale è depositato

agli atti del suddetto Settore “Sport e Tempo libero”:

- ha espresso parere favorevole all’approvazione della proposta di individuazione delle Aree sciabili individuate dal Comune di Crissolo, presentata con nota prot. 5273/A2106B del 22-03-2024;
- ha invitato l’Amministrazione comunale a completare la richiesta formalizzata, con particolare riferimento alla necessità di fornire chiarimenti, in una specifica nota informativa, che esplicitino e chiariscano la situazione inerente alla gestione di tutte le Aree sciabili insistenti sul territorio comunale, con particolare riferimento ai soggetti gestori e relativi rappresentanti, contratti intercorrenti con il Comune, direttori delle piste, soggetti che prestano il soccorso agli utenti.

Preso atto che il Comune di Crissolo, con nota prot. n. 9157/A2106B del 13 maggio 2024, ha provveduto a riscontrare la suddetta richiesta del Gruppo Tecnico regionale per le Aree sciabili, comunicando quanto ivi richiesto, ad integrazione della documentazione precedentemente presentata.

Richiamato che, in conformità alla sopra citata DGR n. 89-13029 del 30 dicembre 2009, l’individuazione delle relative Aree sciabili è condizionata all’approvazione definitiva della necessaria variante al PRGC - i cui incarichi connessi alla progettazione sono stati conferiti con le determine comunali n. 136 e n. 137 del 1/9/2022 - nella quale saranno integralmente recepite le Aree sciabili, così come approvate dal Comune di Crissolo (CN) con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 6 marzo 2024.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241 del 07-08-1990 e s.m.i., “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- L.R. n. 14 del 14-10-2014 e s.m.i., “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- L.R. n. 2 del 26-01-2009 e s.m.i., “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”;
- D.G.R. n. 89-13029 del 30-12-2009, “Legge regionale 26.01.2009 n. 2 - Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle Aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica. Criteri ed istruzioni procedurali per l’individuazione e/o variazione delle Aree sciabili”;
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 “Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera

- di prendere atto degli esiti istruttori del Gruppo Tecnico regionale per le Aree Sciabili, come riportato nell’allegato “A - Scheda tecnica di dettaglio”, parte integrale e sostanziale alla presente deliberazione e, conseguentemente, di approvare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 2/2009 ed in conformità alla D.G.R. n. 89-13029 del 30 dicembre 2009, la proposta di individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano del Comune di Crissolo (CN), formulata

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 6 marzo 2024, fatte salve le raccomandazioni, correzioni e prescrizioni contenute nel medesimo allegato “A - Scheda tecnica di dettaglio”;

- di stabilire che, in conformità alla DGR n. 89-13029 del 30 dicembre 2009, l'individuazione delle Aree sciabili di cui al presente provvedimento è condizionata all'approvazione della variante al PRGC, secondo quanto previsto dall'art. 5bis della L.R. 2/2009, nella quale saranno integralmente recepite le Aree sciabili, così come approvate dal Comune di Crissolo (CN) con il richiamato provvedimento consiliare;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12-10-2010: “*Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte*”.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR, entro 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-128-2024-All_1-DGR_All_A_CRISSOLO.pdf

1.

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A - Scheda tecnica di dettaglio allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale avente per oggetto: «*Legge regionale 2/2009, articolo 5, comma 2. D.G.R. n. 89-13029 del 30 dicembre 2009. Individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano nel Comune di Crissolo (CN)*».

Scheda tecnica

1 - Elementi conoscitivi - inquadramento territoriale

Il Comune di CRISSOLO (CN), situato in alta valle Po, ai piedi del Monviso si colloca nel comprensorio sciistico *denominato "Crissolo - Monviso"*, la cui valenza turistica è tanto invernale quanto estiva. Si estende dai 1.333 m del concentrico di Crissolo sino ai 2.330 m di arrivo della sciovia Ghincia Pastours.

E' caratterizzato dalla presenza di n. 2 aree per la pratica dell'attività sciistica, entrambe in capo alla stazione sciistica *"MonvisoSki"*: la prima si sviluppa a partire dall'abitato di Crissolo e include la seggiovia biposto di arroccamento e l'ampia dorsale denominata Pian Giasset, che culmina lungo lo spartiacque che collega il Monte Granè con il Monte Ghincia Pastours. Le piste facenti capo al Pian Giasset sono dotate di impianto a rete di innevamento artificiale.

La seconda area interessa il fondovalle principale della Valle Po, in prossimità della Località Pian della Regina ed è dotata di impianto di innevamento a servizio delle piste, del *Tapis roulant* e condotta di adduzione sul rio Quarti.

Attualmente la stazione sciistica di Crissolo è composta a una seggiovia e due sciovie che insistono sul bacino di Pian Giasset, oltre ad un *Tapis roulant* ed un circuito ad anello da fondo in loc. Pian della Regina.

L'Amministrazione comunale motiva la richiesta di individuazione dell'Area sciabile col fine di ottemperare agli articoli n° 5 e 6 della Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 ed alla Legge Regionale n° 1 del 07 febbraio 2017.

2 - Deliberazioni assunte dal Comune di Crissolo (CN) per l'individuazione dell'Area sciabile

Il Comune di Crissolo (CN), con nota acquisita al prot. n. 5273/A2106B del 22-03-2024, ha presentato domanda di approvazione della proposta di individuazione delle Aree sciabili, afferenti al comprensorio sciistico sopra descritto, unitamente alla relativa documentazione tecnica approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 6 marzo 2024, ad oggetto: *"L.R. N. 2 DEL 26 GENNAIO 2009 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO"*.

3 - Documentazione presentata

n. ord.	Elaborato (DCC n. 7 del 06-03-2024)	Nome del file (agli atti del Settore)	Descrizione (art.2 D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009)
01	0.1 Relazione Illustrativa	all_1-RELAZIONE-ILLUSTRATIVA.pdf.p7m	RELAZIONE ILLUSTRATIVA
02	0.2 Corografia del territorio comunale con delimitazione aree sciabili scala 1:10.000	all_2_COROGRAFIA_bassa.pdf.p7m	COROGRAFIA (1:10.000)
03		all_2_COROGRAFIA.pdf.p7m	
04	0.3 Fotografia aerea con individuazione aree sciabili scala 1:10.000	all_3_AEROFOTO_bassa.pdf.p7m	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
05		all_3_AEROFOTO.pdf.p7m	
06	0.4 Individuazione dei vincoli scala 1:5.000	all_4_VINCOLI5000_bassa.pdf.p7m	CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI/PAESAGGISTICI E TERRITORIALI ESISTENTI
07		all_4_VINCOLI5000.pdf.p7m	
08	0.5 Elaborato di dettaglio delle aree sciabili scala 1:5.000	all_5_COROGRAFIA_dettaglio_5000_bassa.pdf.p7m	ELABORATI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI
09		all_5_COROGRAFIA_dettaglio_5000.pdf.p7m	
10	0.6 Carta Geomorfologica e dei dissesti con delimitazione aree sciabili scala 1:10.000	all_6_GEOMORFOLOGICA10000.pdf.p7m	CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI E DEGLI ASPETTI VALANGHIVI
11	0.7 Carta delle valanghe (SIVA) con delimitazione aree sciabili scala 1:10.000	all_7_VALANGHE10000.pdf.p7m	

4 – Vincoli e stato della strumentazione urbanistica comunale

Si prende atto di quanto riportato nell'elaborato "0.1 Relazione Illustrativa" della documentazione presentata dove vengono segnalati, per le Aree sciabili comprese nel comprensorio interessato, i seguenti vincoli:

Vincolo paesaggistico (art. 142 del D.lgs. N°42 del 22 gennaio 2004)

- Lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
- Lettera d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina.
- Lettera h) le zone gravate da usi civici.

Dal punto di vista ambientale si fa riferimento al Piano Paesaggistico Regionale che è stato approvato con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017.

L'Area sciabile rientra nell'Unità di Paesaggio 5002–Alta Valle Po (porzione est del comprensorio sciabile e nell'Unità di Paesaggio 5001-Monviso e versanti nord (porzione ovest del comprensorio).

Beni Paesaggistici (Tavola P2)

Si prende atto, inoltre, di quanto riportato, nel citato elaborato *“0.1 Relazione Illustrativa”* della documentazione presentata, ai successivi punti:

- l'intero territorio comunale è individuato ai sensi del D.M. 01/08/1985 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Oстана, Oncino, Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva), Codice ministeriale 10198, Codice Regionale B041, art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004;
- la porzione di Area sciabile facente capo al Pian della Regina rientra parzialmente nell'area contigua del Parco della fascia fluviale del Po - tratto Cuneese, Dlgs 42/2004 art 142 lett. f) (art 18 NdA PPR)
- la porzione di Area sciabile facente capo al Pian della Regina rientra in parte nei territori coperti da boschi e foreste, Dlgs 42/2004 art 142 lettera g) (art 16 NdA PPR)
- la porzione di Area sciabile facente capo al Pian della Regina e un tratto di Area sciabile in loc. Grotta di Rio Martino rientrano nell'area tutelata ai sensi dell'art.142 lettera c) del D.lgs. n. 42/2004 - fascia di rispetto dei 150 dal Fiume Po (art. 14 NdA PPR);
- la porzione di Area sciabile facente capo al Pian della Regina rientra nelle aree tutelate ai sensi dell'art.142 lettera h) del D.lgs. n. 42/2004 - zone gravate da usi civici (art 33 NdA PPR);
- la porzione di Area sciabile facente capo al Pian della Regina rientra nelle aree tutelate ai sensi dell'art.142 lettera d) del D.lgs. n. 42/2004 - montagne per la parte eccedente 1600 m per la catena alpina (art 13 NdA PPR).

Componenti paesaggistiche (Tavole P4)

Le tavole presentate relative alle componenti paesaggistiche evidenziano che l'ambito paesaggistico risulta caratterizzato dalle:

- componenti naturalistico-ambientali che caratterizzano l'ambito paesaggistico individuato come territorio montano con la presenza di una zona fluviale allargata, in parte a prevalente copertura boscata ed in parte da praterie rupicole e territori a prato-pascolo-cespuglieto;
- componente percettivo-identitaria caratterizzata dalla presenza di parte della dorsale individuata dal crinale Monte Granè-Monte Ghincia Pastourè indicata come crinale secondario quindi una porzione marginale del comprensorio sciabile rientra nei Sistema di crinali montani (intorno 50m, art. 13)

Si precisa che l'Area sciabile individua esclusivamente situazioni preesistenti.

Per le zone individuate come “Aree sciabili nuove” occorrerà considerare che queste si sviluppano in parte in area boscata.

Vincolo per scopi idrogeologici

Ai sensi del R.D.L. 30 Dicembre 1923 n° 3267, per cui gli interventi sono da ricondursi a quanto dettato dall'art.2, lett. C) n°1 e 4 della L.R. 8 agosto 1989 n°45.

5 – Individuazione delle aree sciabili e degli impianti di risalita

La proposta di individuazione delle Aree sciabili, indicate di seguito per tipologia, a norma dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 89-13029 del 30-12-2009, riguarda una superficie totale complessiva di 141,88 ha ed è articolata come segue:

Aree sciabili già attrezzate (Asa)

ASa1 – (79,39 ha) Area sciabile del sottobacino di **Pian Giasset**

ASa2 – (11,68 ha) Area sciabile del sottobacino del **Pian della Regina**

Aree sciabili parzialmente attrezzate (Aspa)

ASpa1 – (35,19 ha) Area sciabile parzialmente attrezzata rappresentata dalle piste di rientro che dall'area attrezzata di Pian Giasset conducono sino alla stazione intermedia della seggiovia di arroccamento.

Aree sciabili nuove (Asn)

ASn1 – (9,31 ha) Area sciabile nuova rappresentata da un poligono a monte dell'imbarco della seggiovia biposto che consentirebbe il completamento del rientro sci ai piedi sino al capoluogo.

ASn2 - (5,83 ha) Area sciabile nuova rappresentata da una pista da sci abbandonata (un tempo a servizio della sciovia posta sul versante sud del rilievo denominato "Rocca di Granè". La pista è attualmente parzialmente imboschita e in futuro potrà essere ripristinata e collegata con l'Area sciabile.

Aree per bacini idrici per innevamento programmato (AB)

AB1 – (0,22 ha) Area occupata da bacino idrico per linea di innevamento esistente;

ABp1 – (0,26 ha) Previsione di bacino idrico per il futuro innevamento artificiale alla base del Pian Giasset.

INFRASTRUTTURE LEGATE ALLA PRATICA DELLO SCI

All'interno dell'Area sciabile sono presenti i seguenti impianti di risalita:

- *Monviso – Seggiovia 2p*, lunghezza: 1401m, quota imbarco 1330m quota sbarco 1861m
- *Granero Lungo – Sciovia*, lunghezza: 1445m, quota imbarco 1849m quota sbarco 2198m
- *Ghincia Pastour – Sciovia*, lunghezza: 549m, quota imbarco 2173m quota sbarco 2309m
- *Pian della Regina – Tapis Roulant*, lunghezza: 177m, quota imbarco 1718m quota sbarco 1744m

Impianti di innevamento programmato: le piste facenti capo al Pian Giasset sono dotate di rete di innevamento artificiale con opportuni pozzetti in calcestruzzo. La linea inizia in corrispondenza dell'imbarco della sciovia Ghincia Pastour e termina in corrispondenza dell'imbarco della sciovia Granero Lungo. Il sotto-bacino facente capo alla località Pian della Regina è dotato di impianto di innevamento a servizio delle piste del tappetino con condotta di adduzione sul rio Quarti.

In prossimità dell'imbarco della sciovia Ghincia Pasteur è presente un invaso artificiale per l'innevamento artificiale privo di sbarramento collegato alla rete di innevamento.

6 – Osservazioni, raccomandazioni e indicazioni del Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili

Prescrizioni di carattere urbanistico

Gli aspetti urbanistici oggetto di analisi sono limitati all'esame incidentale dei soli contenuti di competenza del Gruppo Tecnico per le Aree sciabili, rinviando l'esame completo degli aspetti diversi alle contestuali disposizioni specifiche - anche interferenti con il presente provvedimento - oggetto di appositi procedimenti, previsti ed avviati in altre Sedi competenti e disciplinanti la materia.

In caso di contrasto tra quanto previsto dalle NTA dello strumento urbanistico vigente per le diverse destinazioni urbanistiche esistenti e interferite dalla perimetrazione dell'area sciabile e quanto permesso dall'art. 5bis della L.R. 2/2009 e s.m.i., dovrà ritenersi valida la norma maggiormente restrittiva.

Prescrizioni di carattere nivologico

Si prende atto che la problematica della gestione del pericolo valanghivo è stata considerata; tuttavia, si ricorda che nella gestione del pericolo valanghe bisogna tener conto anche di eventuali valanghe o scaricamenti di neve puntuali.

Si prescrive che le modalità di gestione del rischio valanghe all'interno dell'area sciabile dovranno essere esplicitate all'interno di un piano di gestione del rischio redatto dal gestore e comunicate al Sindaco. All'interno del piano dovranno essere indicate le procedure e le modalità di valutazione per la sospensione dell'esercizio e le figure professionali coinvolte nelle diverse procedure con i relativi compiti.

Si sottolinea che, per la gestione del rischio di percorsi ed aree di fuoripista, è responsabilità del gestore la segnalazione dei percorsi a rischio serviti dagli impianti di risalita.

In tale ambito si rammenta che, come riportato nell'Allegato 2 del DPCM 12 Agosto 2019 (cd. "Direttiva Valanghe") *"Il gestore o esercente ha l'obbligo di predisporre un piano di gestione delle emergenze in caso di pericolo valanghe sul proprio comprensorio, non ricadendo responsabilità alcuna in capo al comune durante l'attività ordinaria. Qualora si ravvisino mancanze del gestore o dell'esercente il comune può imporre limitazioni all'esercizio dell'attività del gestore o esercente medesimi"*

In tale contesto il Sindaco potrà avvalersi del supporto della Commissione Locale Valanghe istituita dall'Unione Montana, limitatamente al ruolo ad essa attribuito dal Regolamento regionale n. 7/R del 18/12/2020 quale organo tecnico consuntivo a supporto del Sindaco per la gestione di situazioni di rischio valanghe di particolare criticità o di emergenza.

Prescrizioni di carattere paesaggistico

L'individuazione dell'area sciabile oggetto della presente deliberazione regionale non esime dalla necessità di acquisire pareri ed autorizzazioni previste dalle normative vigenti, per quanto riguarda le eventuali modificazioni dello stato e i luoghi all'interno delle perimetrazioni ivi individuate; inoltre, a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3/10/2017, si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 143, c. 1, lett b) del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

A tal proposito si evidenzia che la presente individuazione risulta integralmente ricompresa in un ambito tutelato ai sensi del D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Oстана, Oncino, Pontechianale, Casteldelfino, Bellino ed Elva".

Per quanto attiene alle disposizioni derivanti dall'art. 13 delle NdA del Ppr, si evidenzia che la perimetrazione individuata interferisce solo parzialmente con il sistema delle vette e dei crinali rappresentati nella tavola P4 del Ppr, per le quali vigono le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, delle NdA.

Pertanto eventuali interventi di nuova realizzazione dovranno essere conformi alle specifiche prescrizioni indicate dal D.M. sopra indicato, nonché alle disposizioni indicate nell'art. 13 delle NdA del citato Ppr.